

Legge federale sull'imposta federale diretta

Avamprogetto

(LIFD)

(Equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del...¹,

decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva

³ L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 214). Gli articoli 214 capoverso 2^{bis} e 214a non sono applicabili. L'imposta deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

Avvertenza: gli articoli 33–36a LIFD concernono la tariffa prenumerando che non viene più applicata e che sarà abrogata con l'entrata in vigore della legge federale sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche (FF 2011 3279): le modifiche di tali articoli della LIFD sono qui effettuate soltanto per motivi formali. Le disposizioni determinanti in materia di imposizione delle coppie e delle famiglie si trovano agli articoli 86–214 LIFD.

Art. 33 cpv. 1^{bis} (nuovo) e 2

^{1bis} Se i coniugi non sono separati legalmente o di fatto e soltanto uno di loro esercita un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo sono dedotti al massimo 7400 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d–f.

² Se i coniugi non sono separati legalmente o di fatto e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo complessivo sono dedotti almeno 7400 franchi. Se la metà del reddito lavorativo più basso ammonta a più di

RS ...

¹ FF 2012 ...

² RS 642.11

7400 franchi, è dedotto l'importo corrispondente a tale metà, fino al massimo di 12 200 franchi. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d–f.

Art. 35 cpv. 1 lett. d (nuova)

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- d. per le persone sole che vivono in comunione domestica con figli per i quali è accordata la deduzione giusta la lettera a e al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, 10 000 franchi.

Art. 36 cpv. 2^{bis}

^{2bis} L'ammontare dell'imposta è ridotto di 227 franchi per ogni figlio per il quale è accordata la deduzione secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera a. Se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale congiunta e non sono versati alimenti per il figlio secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione è ripartita per metà.

Art. 36a (nuovo) Calcolo alternativo dell'imposta per coniugi con domicilio fiscale in Svizzera

¹ L'ammontare dell'imposta calcolato secondo l'articolo 36 per i coniugi non separati legalmente o di fatto è paragonato all'ammontare ottenuto con un calcolo alternativo.

² Ai coniugi è fatturato d'ufficio il più basso dei due importi.

³ Nel calcolo alternativo l'ammontare dell'imposta è calcolato separatamente per ciascun coniuge in applicazione dell'articolo 36 capoversi 1 e 2^{bis}. I due importi così ottenuti sono quindi sommati.

⁴ L'ammontare per il singolo coniuge è calcolato nel modo seguente:

- a. a ciascun coniuge sono attribuiti individualmente i proventi da attività lucrativa secondo gli articoli 17–19, 22 e 23 lettere a–c, nonché le spese secondo gli articoli 26–31 e le deduzioni di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d–f;
- b. non si tiene conto delle deduzioni di cui agli articoli 33 capoversi 1^{bis} e 2 e 35 capoverso 1 lettera c;
- c. a ciascun coniuge è attribuita la metà degli altri proventi e delle altre deduzioni.

⁵ Un ulteriore calcolo alternativo conformemente al capoverso 3 è effettuato nell'ambito dell'imposizione separata per gli utili di liquidazione (art. 37b) e le

prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38). È fatturato il più basso dei rispettivi importi.

Art. 86 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ Se i coniugi non sono separati legalmente o di fatto e soltanto uno di loro esercita un'attività lucrativa, si tiene conto della deduzione di cui all'articolo 33 capoverso 1^{bis}.

⁴ L'articolo 36a non è applicabile.

Art. 212 cpv. 1^{bis} (nuovo) e 2

^{1bis} Se i coniugi non sono separati legalmente o di fatto e soltanto uno di loro esercita un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo sono dedotti al massimo 8100 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d–f.

² Se i coniugi non sono separati legalmente o di fatto e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo complessivo sono dedotti almeno 8100 franchi. Se la metà del reddito lavorativo più basso ammonta a più di 8100 franchi, è dedotto l'importo corrispondente a tale metà, fino al massimo di 13 400 franchi. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d–f.

Art. 213 cpv. 1 lett. d (nuova)

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- d. per le persone sole che vivono in comunione domestica con figli per i quali è accordata la deduzione giusta la lettera a e al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, 11 000 franchi.

Art. 214 cpv. 2^{bis}

^{2bis} L'ammontare dell'imposta è ridotto di 251 franchi per ogni figlio per il quale è accordata la deduzione secondo l'articolo 213 capoverso 1 lettera a. Se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale congiunta e non sono versati alimenti per il figlio secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione è ripartita per metà.

Art. 214a (nuovo) Calcolo alternativo dell'imposta per coniugi con domicilio fiscale in Svizzera

¹ L'ammontare dell'imposta calcolato secondo l'articolo 214 per i coniugi non separati legalmente o di fatto è paragonato all'ammontare ottenuto con un calcolo alternativo.

² Ai coniugi è fatturato d'ufficio il più basso dei due importi.

³ Nel calcolo alternativo l'ammontare dell'imposta è calcolato separatamente per ciascun coniuge in applicazione dell'articolo 214 capoversi 1 e 2^{bis}. I due importi così ottenuti sono quindi sommati.

⁴ L'ammontare per il singolo coniuge è calcolato nel modo seguente:

- a. a ciascun coniuge sono attribuiti individualmente i proventi da attività lucrativa secondo gli articoli 17–19, 22 e 23 lettere a–c, nonché le spese secondo gli articoli 26–31 e le deduzioni di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d–f;
- b. non si tiene conto delle deduzioni di cui agli articoli 212 capoversi 1^{bis} e 2 e 213 capoverso 1 lettera c;
- c. a ciascun coniuge è attribuita la metà degli altri proventi e delle altre deduzioni.

⁵ Un ulteriore calcolo alternativo conformemente al capoverso 3 è effettuato nell'ambito dell'imposizione separata per gli utili di liquidazione (art. 37b) e le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38). È fatturato il più basso dei rispettivi importi.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 201x.